

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione **INTEK S.p.A.**

Articolo 2

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati.

La società, in connessione e nel perseguimento dello scopo sociale, può rilasciare, anche a favore di terzi, fideiussioni ed altre garanzie.

La società potrà compiere in genere qualunque altra operazione esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico connessa allo scopo sociale.

Articolo 3

La Società ha sede in Ivrea.

Nelle forme di legge potranno essere istituite e sopresse filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al trentun dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 35.389.362,84 (trentacinquemilionitrecentottantanovemilatrecentosessantadue e ottantaquattro) rappresentato da n. 136.112.934

(centotrentaseimilionicentododicimilanovecentotrentaquattro) azioni delle quali n. 130.420.557 (centotrentamilioniquattrocentoventimilacinquecentocinquantasette) ordinarie e n. 5.692.377 (cinquemilioniseicentonovantaduemilatrecentosettantasette) di risparmio, tutte senza indicazione del valore nominale espresso.

Il capitale sociale può essere aumentato nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione, osservando le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 4, del codice civile.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 gennaio 2007 e del 14 maggio 2008 la Società ha provveduto alla emissione di complessivi n. 117.372.322

(centodiciassettemilionitrecentosettantaduemilatrecento ventidue) warrant attribuendo ai loro portatori la facoltà di sottoscrivere n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, fino al 30 dicembre 2011 (presentando la richiesta entro tale termine), con conseguente aumento di capitale di un importo massimo di Euro 30.516.803,72 (trentamilionicinquecentosedicimilaottocentotre virgola settantadue) mediante emissione di massime n. 117.372.322

(centodiciassettemilionitrecentosettantaduemilatrecento ventidue) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale espresso, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 117.372.322 (centodiciassettemilionitrecentosettantaduemilatrecento ventidue) warrant.

Alla data del 31 luglio 2008 sono stati complessivamente esercitati n. 43.261 (quarantatremiladuecentosessantuno) warrant con la conseguente emissione di n. 43.261 (quarantatremiladuecentosessantuno) azioni ordinarie, residuando quindi n. 117.329.061 (centodiciassettemilionitrecentoventinovemilasessantuno) warrant.

In esecuzione della delibera di approvazione della scissione parziale proporzionale inversa di INTEK S.p.A. a favore di KME Group S.p.A., assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2009 ed alla efficacia con decorrenza dal 22 marzo 2010 del conseguente atto di scissione, sono stati annullati, previo annullamento di n. 5 (cinque) warrant al fine di rendere aritmeticamente possibile l'operazione, complessivi n. 73.330.660 (settantatremilionitrecentotrentamilaseicentosessanta) warrant in sede di concambio, residuando quindi n. 43.998.396

(quarantatremilioninovecentonovantottomilatrecentonovantasei) warrant, il cui esercizio secondo le modalità ed i termini sopra indicati potrà determinare l'aumento del capitale sociale per un massimo nominale di euro 11.439.582,96 (undicimilioni quattrocentotrentanovemilacinquecentottantadue e novantasei) mediante emissione di massime n. 43.998.396

(quarantatremilioninovecentonovantottomilatrecentonovantasei) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare.

Articolo 6

Le azioni sono nominative quando ciò è prescritto dalle leggi vigenti; diversamente le azioni, se

interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, tramutabili a scelta ed a spese dell'azionista.

La Società può creare, con delibera dell'assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'art. 2348 del Codice Civile. In tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli azionisti di risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'assemblea degli azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Le azioni sono assoggettate alla disciplina prevista dalle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. e seguenti, la Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai sensi dell'art. 2447 bis c.c. e seguenti, la Società può altresì convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Le assemblee sono convocate presso la sede della Società, od in altro luogo in Italia indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni nei casi previsti dalla Legge. L'Assemblea straordinaria ha luogo quante volte l'organo amministrativo ritenga opportuno convocarla e quando ne sia richiesta la convocazione a sensi di legge.

L'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" o "Milano Finanza" o "Il Sole 24 Ore" nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'avviso potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonché i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 8

Per l'intervento dei Soci in Assemblea è necessario che almeno due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza pervengano presso la Società le comunicazioni degli intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di

regolamento.

Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea, anche per delega, sono regolati dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

L'Assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

I. Devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

II. Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve potere garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;

III. Il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

IV. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente alla comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla assemblea, dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un membro del Consiglio o da altro soggetto, designati dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha poteri: per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e di votare all'Assemblea; per constatare che sia regolarmente costituita ed in numero per

deliberare, nonché per determinare le modalità della votazione secondo il successivo art. 11 ed accertare i risultati delle votazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2371 c.c..

Il Presidente è assistito da un Segretario.

Nei casi di cui all'art. 2375 del Codice Civile ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente per la redazione del verbale si farà assistere da un notaio che fungerà anche da segretario. Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dal Regolamento Assembleare in vigore, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Articolo 11

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili, salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dall'art. 19 del presente statuto per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale. Fermi i poteri di chi presiede a norma del precedente art. 10, di regola le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tenuto presente il numero di voti a ciascuno spettante. Deve procedersi per appello nominale quando ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno la quarta parte delle azioni intervenute.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di undici membri.

All'atto della nomina l'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio.

Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà alla loro

sostituzione, con le norme dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissione o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si ritiene decaduto l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

L'Assemblea può assegnare ai membri del Consiglio una somma fissa annuale da calcolarsi nelle spese di amministrazione.

Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero pari al minimo previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale

sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità di tale partecipazione; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per le rispettive cariche; nonché (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore sarà il candidato elencato al n. 1 della lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'undicesimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra

indicate non sia conseguita la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/ 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, senza essere vincolato dal numero di elencazione nella lista, e la successiva Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per

qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 13

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, determinandone i poteri che ritenga opportuni, elegge pure un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove in Italia, nei paesi dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri del Consiglio o di almeno uno dei Sindaci Effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo con lettera o telegramma o telefax o posta elettronica almeno tre giorni liberi prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le sedute sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato: qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete al più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Per quanto attiene le maggioranze deliberative su particolari argomenti, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di approvare un proprio regolamento interno.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti

esaminati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 15

Delle deliberazioni del Consiglio si redige un verbale, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario, sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a norma di legge.

Gli estratti dal libro dei verbali, firmati dal Presidente o da due Amministratori e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 16

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

Sono altresì attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri di cui all'art. 2365 II comma Codice Civile.

L'informazione al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, se sussiste, che esercita attività di direzione e coordinamento, viene fornita in via ordinaria al Collegio medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi almeno trimestralmente, dandone atto nel processo verbale delle rispettive riunioni.

L'informazione al Collegio, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, ed un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone i poteri delegati, (compresa la nomina di procuratori ed il conferimento di procure), le attribuzioni e le retribuzioni.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale,

in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Articolo 18

La rappresentanza e la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente, al o ai Vice Presidenti e al o agli Amministratori Delegati, se nominati.

DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI COMUNI

Articolo 18-bis

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei

sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 2.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Ogni lista contiene un numero di candidati comunque non superiore al numero dei sindaci da eleggere elencati mediante un numero progressivo, con indicazione se la candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o che rappresentino la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili. Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al successivo comma 9 del presente articolo sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma

secondo del D.Lgs 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, la soglia determinata ai sensi del precedente comma 5 è ridotta alla metà.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e/o di regolamento vigente.

Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale disposizione anche regolamentare pro tempore vigente:

- (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma secondo, del D.Lgs 58/1998 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente;
- (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste;
- (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e/o dai regolamenti di tempo in tempo applicabili per i membri del Collegio Sindacale,

nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione di sindaci si procede come segue;

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'art. 148, comma secondo, del D.Lgs. 58/98 e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (a), sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista, il terzo sindaco effettivo ed il secondo supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, di cui al precedente punto (b).

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Qualora permanga la parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età.

Salva ogni altra eventuale disposizione anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, fermo restando che la Presidenza del Collegio Sindacale rimane in capo al sindaco tratto dalla lista che, all'atto della elezione, aveva ottenuto il secondo maggior numero di voti, di cui al precedente punto b).

La reintegrazione del Collegio nei casi previsti dalla legge avverrà ad opera dell'Assemblea, che vi provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Qualora venga presentata una sola lista di candidati, saranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati di tale lista e saranno eletti Sindaci supplenti gli altri due candidati della medesima lista.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina dei Sindaci effettivi e dei

Sindaci supplenti con le maggioranze di legge.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci non potranno ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e/o di regolamento pro-tempore vigente. L'eventuale superamento di tali limiti potrà costituire giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, codice civile, fatta salva, in alternativa, la eventuale decadenza disposta da specifica norma di legge e/o di regolamento pro-tempore vigente.

I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente o di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione in base alla normativa applicabile.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 21

Gli utili netti risultanti dal bilancio dopo l'accantonamento del cinque per cento (5%) alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale sono ripartiti come segue:

- alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del 27,85% (ventisette virgola ottantacinque per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,07241 (zero virgola zero

settemiladuecentoquarantuno) per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 27,85% (ventisette virgola ottantacinque per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,07241 (zero virgola zero settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

- la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 7,97% (sette virgola novantasette per cento) di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) in ragione di anno, corrispondente a Euro 0,020722 (zero virgola zero ventimilasettecentoventidue) per azione. In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità all'art. 2433/bis del Codice Civile.

Articolo 22

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Articolo 23

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 24

I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 25

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di

risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale nella misura pari a 3,85 volte l'importo di Euro 0,26 (zero virgola ventisei), corrispondente a Euro 1,001 (uno virgola zero zero uno) per azione.

Firmato: Vincenzo Manes; Salvatore Orlando; Ernesto Cudia

Bollo assolto all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 82/2005.